



**CONTRATTO DI SERVIZIO FRA
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO E
SOCIETA' "CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI SRL"
- RINNOVO -**

Con il presente contratto di servizio, le parti:

- **COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO** con sede in Castione Andevenno – Via Roma n. 14, C.F. 00093810141, qui rappresentato da Bricalli Chiara, nata a Sondrio il 07/12/1963, Responsabile del Servizio Tributi/Commercio, che interviene ed agisce nel presente atto, di seguito denominato "COMUNE";
- **SOCIETA' "CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI Srl"** con sede legale in Castione Andevenno – Via Roma n. 14, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA): 66906, C.F./P.IVA 00886290147, rappresentata da Vanoi Liana, nata a Sondrio il 08/04/1969, domiciliata per la carica presso la sede legale della società, in qualità di Amministratore unico - di seguito denominata "SOCIETA'".
- **PREMESSO:**
 - a) Che la società "CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI SRL" è stata costituita, con atto del Notaio Surace Francesco n. di Rep. 188802/19450 in data 20 dicembre 2007, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare del servizio farmaceutico;
 - b) Che il COMUNE, ferma restando in capo allo stesso la titolarità del diritto di esercizio della farmacia comunale, in data 23/04/2008 ha stipulato con la Società "CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI COMUNALI SRL" un contratto per la gestione del servizio di farmacia comunale, regolamentando le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia e fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA', al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale della Società, il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, titolare della farmacia;
 - c) Che con deliberazione del C.C. n. 8 del 01/08/2011 è stato approvato un nuovo contratto di servizio di farmacia comunale, che prevede un adeguamento sotto il profilo dei rapporti economici, con l'aggiornamento

dell'ammontare del canone annuo che il comune percepisce dalla Società a fronte dell'affidamento del diritto alla gestione della farmacia;

- d) Che allo scopo è stato stipulato nuovo contratto in data 19/09/2011, avente durata di 6 (sei) anni;
- e) Che con deliberazione del C.C. n. 34 del 27/09/2017, è stato disposto il rinnovo del contratto per la gestione del servizio di farmacia comunale alla società "Castione Andevenno Servizi Comunali Srl", per un periodo di anni 6 (sei), decorrenti dal 19/09/2017 e pertanto fino al 19/09/2023, alle stesse condizioni.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il COMUNE gestisce, nell'ambito del proprio territorio, il servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui ha la titolarità tramite affidamento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, alla SOCIETA' secondo la regolamentazione prevista nel presente contratto, nonché dalla normativa che disciplina il servizio farmaceutico.
2. L'affidamento della gestione del servizio non comporta la cessione della titolarità del diritto di esercizio della farmacia di cui il Comune di Castione Andevenno non intende privarsi e non si priva.
3. Alla SOCIETA' viene pertanto affidato tale servizio e riconosciuto, fino al termine previsto dal successivo art. 6, il diritto di gestirlo nell'ambito territoriale del Comune di Castione Andevenno nonché di progettare, realizzare e gestire gli investimenti ad esso occorrenti.
4. La SOCIETA', nel rispetto della vigente normativa sanitaria e delle competenze delle altre istituzioni, avrà come obiettivo principale l'integrazione del servizio di distribuzione dei farmaci con le esigenze socio-sanitarie della popolazione del COMUNE.

Art. 2 – Ulteriore attività

1. La SOCIETA' potrà eseguire ulteriori servizi solo qualora i servizi richiesti siano connessi o complementari all'oggetto sociale della SOCIETA', anche se temporanei.



dw
pp

2. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra COMUNE e SOCIETA', che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerente con le condizioni di mercato.
3. Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il COMUNE trasmette per iscritto alla SOCIETA' la richiesta di fornitura dei servizi di cui al comma 1, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi salvo diversi accordi con il COMUNE.

Art. 3 – Principi generali

1. Sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico la SOCIETA' dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumere per erogazione del servizio:
 - A) CONTINUITA' DEL SERVIZIO. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzione e la SOCIETA' è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli secondo quanto previsto dalla normativa regionale sugli orari, sulla turnazione e sulle ferie.
 - B) UGUAGLIANZA. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti, anche la possibilità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
 - C) EFFICACIA. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati *standards* tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
 - D) EFFICIENZA. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
 - E) TRASPARENZA. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.



- F) PARTECIPAZIONE. La SOCIETA' dovrà porre la massima attenzione all'utenza nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.
- G) ADATTABILITA'. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari a produrli.

Art. 4 – Prestazione della società

1. La SOCIETA' nella gestione del servizio farmaceutico si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si impegna nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) contribuire all'educazione sanitaria dei cittadini;
 - b) promuovere ed incentivare un corretto uso del farmaco e sensibilizzare i cittadini alla riduzione degli sprechi;
 - c) sviluppare ed incentivare la diffusione dell'utilizzo di presidi di profilassi igienico - sanitaria;
 - d) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione igienico-sanitaria anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
 - e) promuovere ed incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute ed al benessere individuale (prodotti omeopatici, prima infanzia, integratori alimentari e dermocosmetici);
 - f) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli eventuali orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;
 - g) sviluppare forme di assistenza all'utenza con la creazione di "angoli della salute" per fornire informazioni e consulenze nel settore di competenza professionale;
 - h) collaborare con il settore servizi sociali del COMUNE per attivare e gestire il servizio di distribuzione a domicilio dei farmaci;

- i) avviare, tramite gli opportuni collegamenti con le Aziende sanitarie, il servizio di centro unico di prenotazione per esami e visite specialistiche;
- j) mantenere adeguati standard qualitativi nello svolgimento del servizio;
- k) trasparenza e professionalità nei rapporti con gli utenti;
- l) sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative, in particolare con l'ATS competente;
- m) Sviluppo del fatturato e degli utili societari.

2. La SOCIETA' acquisisce periodicamente la valutazione degli utenti e dei cittadini interessati relativamente alla qualità del servizio reso.

Art. 5 – Carta dei servizi

1. Entro 1 anno (un anno) dall'attivazione della farmacia la SOCIETA' dovrà sottoporre al COMUNE la Carta dei Servizi prevista dalla vigente normativa sui servizi pubblici locali.
2. Obiettivo della Carta dei Servizi è accrescere la qualità del servizio farmaceutico pubblico, renderlo progressivamente meglio rispondente ai bisogni dell'utenza, favorendo l'apertura della gestione alla concertazione da esercitarsi con l'utenza, il personale e le loro organizzazioni rappresentative.
3. Nella Carta dei Servizi dovrà essere esplicitata:
 - a) l'individuazione di una serie di principi fondamentali riferiti all'erogazione dei servizi pubblici;
 - b) un'ampia informazione ai cittadini utenti;
 - c) l'assunzione di impegni sulla qualità del servizio;
 - d) l'individuazione di impegni sulla qualità del servizio;
 - e) l'applicazione delle forme di tutela dei singoli utenti, attraverso idonee procedure di reclamo e di eventuali rimborsi.

Art. 6 – Durata dell'Affidamento e del Contratto

1. Il servizio oggetto del presente contratto è affidata dal COMUNE alla SOCIETA' per ulteriori anni 6 (sei), con decorrenza dal 19/09/2017 e sarà rinnovabile in base alle leggi vigenti e previo accordo fra le parti, con l'adozione degli atti formali necessari.

2. L'affidamento diretto, in quanto connesso alla gestione del servizio da parte del COMUNE mediante società a responsabilità limitata ai sensi degli art.



Handwritten signatures: 'DN' and 'BE'.

113 e successivi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, subirà automaticamente le eventuali vicende modificative ed estintive della SOCIETA', fatti salvi i provvedimenti di revoca e di decadenza oltre indicati.

3. Al termine finale dell'affidamento del servizio:

a) tutte le opere e gli impianti realizzati dalla SOCIETA' presso l'immobile in Via Nazionale n. 29, comprese le attrezzature e gli arredi, verranno cedute al COMUNE.

Alla scadenza della presente convenzione la SOCIETA' è comunque impegnata a proseguire nella gestione ordinaria del servizio, in attesa dell'assunzione da parte del COMUNE dei provvedimenti formali relativi.

Art. 7 – Rapporti Economico Finanziari

1. A fronte dell'affidamento del diritto alla gestione della farmacia sita in Castione Andevenno Via Nazionale n. 29, la SOCIETA' corrisponderà al COMUNE con decorrenza 01/01/2011 un canone annuale, comprensivo di imposte e tasse, se dovute, nella misura del 2,1% (due virgola uno per cento) sui proventi delle vendite e prestazioni rese dalla farmacia comunale al netto dell'IVA, ovvero, se maggiore, in misura percentuale sull'utile (inteso come utile al lordo delle imposte e del canone medesimo, che costituisce costo di esercizio per la società), applicando le percentuali progressive per scaglioni di seguito specificate:

- 45% se il risultato come sopra determinato è inferiore a Euro 10.000,00;
- 60% per la parte eccedente Euro 10.000,00 fino a Euro 25.000,00;
- 75% per la parte eccedente Euro 25.000,00;

2. Il pagamento del canone sarà effettuato in n. 2 rate: la prima rata, a titolo di acconto, con scadenza il 31/08 di ogni anno, il cui importo è pari al 2,1% dei ricavi delle vendite realizzate al 30 giugno dell'anno in corso; la seconda rata, a saldo, con scadenza 31/05 dell'anno successivo a quello di competenza, così come indicato al punto 1 del presente articolo.

3. Le parti si impegnano ad una revisione biennale degli accordi economici (canone)."



Handwritten signatures and initials.

Art. 8 – Ubicazione della Farmacia

1. La Farmacia Comunale dovrà essere ubicata nell'immobile sito in Castione Andevenno in Via Nazionale n. 29.
2. Ogni variazione dell'ubicazione della farmacia comunale dovrà essere preventivamente concordata con il COMUNE.

Art. 9 – Informazione e cooperazione comunale

1. La SOCIETA' redige un programma annuale. Esso sarà inviato al COMUNE, per informativa, entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, le previsioni del risultato economico.
3. Il programma annuale contiene un bilancio preventivo composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
4. Al programma annuale sono allegati:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi, con l'indicazione della spesa prevista e della sua copertura;
 - b) il prospetto di previsione finanziaria;
 - c) la relazione dell'organo amministrativo;
5. Il programma comprende, inoltre, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
6. La SOCIETA' invia al COMUNE, con cadenza trimestrale, un report sui principali dati economici, con la previsione del fatturato e del risultato di fine anno.
7. Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della SOCIETA' con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 10 – Vigilanza e controllo comunale

1. Il COMUNE può effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

2. La partecipazione della SOCIETA' ad altre strutture associative può avvenire solo in seguito ad assenso del COMUNE.
3. Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali della farmacia per verificare la rispondenza operativa del servizio.
4. Il COMUNE può effettuare controllo sull'intera attività amministrativa, contrattuale e finanziaria della SOCIETA', con accesso a documenti e atti, per verificare la corretta e sana gestione.

ART. 11 – Responsabilità

1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata del servizio, la SOCIETA' assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il COMUNE per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi affidati.
2. La SOCIETA' è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

ART. 12 – Clausole penali

1. Nel caso di inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il COMUNE provvede a contestarle alla SOCIETA', che ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni; al termine del procedimento di contestazione, il COMUNE valuta l'eventuale applicazione di una penalità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempienza.
2. La SOCIETA' è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati; il COMUNE si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese della SOCIETA', le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.
3. Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla SOCIETA' si applica il tasso debitore pari a EURIBOR 365 a 1 mese, vigente, aumentato di 5 punti.
4. L'importo della penalità è corrisposto dalla SOCIETA' entro i trenta giorni successivi dalla data di comunicazione dell'applicazione della sanzione.

ART. 13 – Obblighi della Società Affidataria

1. La SOCIETA' si obbliga a dotarsi di attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio.
2. La SOCIETA' si obbliga espressamente a rispettare integralmente tutte le clausole del presente contratto che hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto così che, per espressa volontà delle parti, la violazione di una soltanto delle clausole da parte della SOCIETA' darà diritto al COMUNE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 14.
3. Nell'espletamento dei servizi la SOCIETA' osserverà tutte le norme vigenti in materia, nonché si impegna ad ottenere tutti i necessari permessi degli enti preposti. In caso di violazione di tali norme la SOCIETA' sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art. 14.
4. La SOCIETA' si impegna a collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per ottenere eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio.

ART. 14 – Risoluzione del Contratto

1. Il COMUNE potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della SOCIETA', siano state accertate:
 - a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - b) chiusura della farmacia per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
 - c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - d) vendita al pubblico di farmaci vietati;
 - e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - f) ricorso all'abusivismo professionale;
 - g) fallimento o scioglimento;

- h) gestione del servizio in modo gravemente inefficiente;
- i) commissione di gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta;
- j) omissione del versamento del canone annuale di concessione;
- k) ripetuto versamento in ritardo il canone annuale di concessione.
2. Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della SOCIETA', con formale atto, le inadempienze riscontrate.
3. La SOCIETA' deve presentare le proprie giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla SOCIETA' il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario il COMUNE dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla SOCIETA'.
4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del COMUNE al risarcimento del danno subito, comporta, oltreché la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del COMUNE, la cessione al COMUNE, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il COMUNE corrisponderà alla SOCIETA' una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, che verrà determinata in caso di disaccordo dal Collegio Arbitrale previsto nel successivo articolo, il quale determinerà anche, in caso di disaccordo tra le parti, quali siano i beni e diritti oggetto della restituzione.
5. La SOCIETA' assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

ART. 15 – Collegio Arbitrale

1. Qualunque controversia insorga fra il COMUNE e la SOCIETA', con eccezione delle materie riservate inderogabilmente dalla legge in cognizione del Giudice ordinario o a quella esclusiva del Giudice Amministrativo, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di 3 (tre) arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Sondrio.
2. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse mediante notifica all'altra parte.
3. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice Civile. La determinazione del Collegio deve essere emessa entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina ed è inappellabile.
4. Il Collegio risiede a Castione Andevenno ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi procedendo alla loro liquidazione.

ART. 16 – Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per tutte le controversie non demandabili agli arbitri il Tribunale competente sarà quello di Sondrio.

ART. 17 – Rinvio a norme e regolamenti

1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Castione Andevenno, li 14/10/2017

Per il COMUNE

Per la SOCIETA'

Il Responsabile del servizio Commercio

Chiara Bricalli

Chiara Bricalli



CASTIONE ANDEVENNO SERVIZI
COMUNALI s.r.l. unipersonale
Via Roma, 14

23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
Reg. Impr. SO/C.F./P.IVA: 00886290147

L'Amministratore Unico

Liana Vanbi
Liana Vanbi

